



CITTA' DI FOLLONICA



**CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' CHE IL COMMA 1)
DELL'ART. 38 DELLA LRT 3/1994 ATTRIBUISCE AI COMUNI
RELATIVAMENTE A PULLI E GIOVANI IMMATURI RINVENUTI
IN DIFFICOLTA'**

Con la presente scrittura privata tra:

l'Amministrazione Comunale di Follonica P.IVA/C.F. 00080490535,
rappresentata dalla Dirigente 1^Settore Gemma Mauri, nata a Gavorrano il
06.10.1960 e domiciliata per la carica presso la sede del Palazzo Comunale

e

l'Associazione di volontariato Progetto Migratoria rappresentata da Guido
Donnini in qualità di Presidente, P.I. 92060370530, con sede legale in Viale
Europa, 4, Grosseto

Premesso che la legge regionale n. 3/1994 art. 38 “Soccorso della fauna
selvatica in difficoltà”, stabilisce al comma 1) che “Chiunque rinvenga
fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla
Regione o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed
eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore
successive al ritrovamento”;

Visto che, il Comma 2) dello stesso art. 38 della Legge regionale n. 3/1994,
stabilisce che “Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per
sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata
comunicazione al Comune entro le ventiquattro ore successive al
ritrovamento”;

Preso atto che la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 810
del 2016 stabilisce nell'allegato A) che “tutte le attività di cui al comma 2
dell'art. 38 l.r. 3/94 restano in carico alle Amministrazioni comunali:
qualora queste siano inadempienti, le mansioni verranno effettuate dai

soggetti (già incaricati dalla Regione), previa remissione a loro carico dei costi sostenuti”;

Evidenziato che la Deliberazione di Giunta della Regione Toscana n. 148 del 2018 “Approvazione dell'attuazione degli interventi in materia faunistico venatoria. LR 3/94 Gestione del servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà” conferma quanto già sopra descritto nella Delibera n. 810 del 2016;

Considerato che la Regione Toscana con DGRT 1358 del 20/12/2021 ha approvato gli indirizzi operativi per il soccorso della fauna selvatica omeoterma;

- Gli indirizzi operativi individuano, tra le strutture che operano nel soccorso della fauna selvatica, il rifugio faunistico come finalizzato alla custodia temporanea di animali, collegato ad un CRAS di riferimento, ai fini di svezzamento o riabilitazione, custodia protratta di soggetti non recuperabili.
- Che il CRAS di riferimento individuato per quanto definito dalla presente convenzione è il CRASM (Centro di Recupero Animali Selvatici della Maremma sito in Località Casaccia snc – 58055 Semproniano (GR)).
- Che l'Associazione di volontariato Progetto Migratoria è inquadrata quale Rifugio Faunistico ai sensi della DGRT 1358 del 20/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni dal CRASM.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE

Il Comune di Follonica affida le attività che il comma 1) dell'art. 38 della LRT 3/1994 attribuisce alle amministrazioni comunali relativamente a pulli e cuccioli di fauna selvatica autoctona omeoterma ritrovati in difficoltà nel

territorio di competenza comunale all'Associazione di volontariato Progetto Migratoria che si impegna a garantire le seguenti attività:

- a. Attività di ricevimento, cura, riabilitazione ed eventuale reimmissione in natura di pulli e/o soggetti immaturi di fauna selvatica in difficoltà ritrovati nel territorio di competenza comunale, per tutti i giorni dell'anno;
- b. Temporanea ospitalità per gli esemplari non liberabili in natura, con futura destinazione a progetti di conservazione, sensibilizzazione e didattica, in accordo con la Regione Toscana;
- c. Smaltimento degli animali deceduti presso il Centro di Recupero, secondo le normative vigenti;
- d. Compilazione di apposito data base elettronico in Excel dei dati relativi a tutti gli animali soccorsi, con dettaglio su: data soccorso, nome specie, soggetto consegnante, luogo di ritrovamento, causa ricovero.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione di volontariato Progetto Migratoria si impegna alla realizzazione degli interventi previsti al precedente art.1 dalla data di sottoscrizione del presente atto per tre anni fino al 30 Settembre 2026, termine in cui viene fissata anche la sua validità, che si intende immediatamente impegnativa per ambedue le parti a partire dalla data della sua stipula.

Art. 3 - RISORSE ASSEGNATE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La somma che verrà erogata a titolo di rimborso spese a favore dell'Associazione di volontariato Progetto Migratoria per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione si quantifica in € 1.000,00 (mille/00) (comprensivi di ogni e qualsiasi imposta e onere) per ogni anno di attività.

Si precisa che, qualora il soggetto recuperi l'imposta sul valore aggiunto, questa non sarà oggetto di rimborso. La quota sarà erogata dal Comune nei tempi e con le modalità sotto riportate:

Unica soluzione pari ad € 1.000,00 (mille/00) al 30 Settembre di ogni anno.

A conclusione della gestione delle attività di recupero di pulli e soggetti immaturi di fauna selvatica in difficoltà, l'Associazione di volontariato Progetto Migratoria si impegna a presentare una relazione tecnico-scientifica e divulgativa delle attività svolte.

La relazione, da trasmettere in formato "libero", dovrà contenere "report" completo degli animali pervenuti al soggetto convenzionato.

La suddetta somma verrà accreditata sull'IBAN IT89O0306914399100000002888 (Banca Intesa San Paolo) intestato all'Associazione di volontariato Progetto Migratoria con sede in Viale Europa, 4 Grosseto.

ART. 4 – REGIME FISCALE

Ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato A (TARIFFA – Parte seconda) del D.P.R. n. 634/1972 (e successive modifiche e integrazioni) il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso; le eventuali spese di registrazione della presente convenzione sono a carico del richiedente.

L'associazione Progetto Migratoria è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D. Lgs 117/2017 (n. iscrizione 5217 al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato).

ART. 5 - NORME DI RINVIO

Il presente atto è redatto in duplice copia, delle quali una rimane agli atti del Comune e l'altra è consegnata al soggetto convenzionato. Per ogni controversia relativa all'applicazione della presente convenzione, salva bonaria composizione tra le parti, è eletto competente il Foro. Per quanto

non espressamente previsto dall'articolato della stessa, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Per l'Amministrazione

Il Dirigente 1^ Settore

Dott.ssa Gemma Mauri

Per l'Associazione

Il rappresentante legale

Dott. Guido Donnini



Mauri
Gemma
28.09.2023
09:55:56
GMT+01:00

Il presente atto composto da cinque pagine è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n.82/2005.